

Condizioni generali di acquisto per consegne di beni e servizi di terze parti alle aziende del gruppo TÜV SÜD



1. Conclusione del contratto, annullamento, segretezza, divieto di subappalto, modifiche dell'oggetto dell'ordine

1.1 I rapporti contrattuali tra il Fornitore e le aziende del gruppo TÜV SÜD in qualità di Cliente (di seguito anche "Parti") si basano esclusivamente sulle presenti Condizioni di acquisto e su eventuali altri accordi scritti. Non si applicano le condizioni generali di contratto del Fornitore. L'accettazione della fornitura e/o del servizio da parte del Cliente, anche senza un'esplicita obiezione, non potrà essere intesa come accettazione da parte del Cliente dei termini di consegna del Fornitore. Per forniture ai sensi delle presenti condizioni di acquisto si intendono sia forniture di beni che contratti di lavoro e servizi.

1.2 Le presenti condizioni d'acquisto valgono per tutti i futuri rapporti contrattuali tra le Parti fino ad esplicita comunicazione di modifica o revoca da parte del Cliente. Eventuali modifiche ai termini delle presenti Condizioni di acquisto si applicheranno solo se espressamente pattuite in forma scritta.

1.3 Solo gli ordini emessi o confermati in forma scritta devono intendersi giuridicamente vincolanti tra le Parti, così come qualsiasi accordo verbale o modifica successiva delle presenti Condizioni di acquisto.

1.4 Se il Fornitore non accetta l'ordine in forma scritta entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento unitamente alle presenti Condizioni di acquisto, il Cliente si riserva la facoltà di annullare l'ordine.

1.5 Il Fornitore si impegna a trattare come segreto commerciale la conclusione del contratto e tutti i dettagli commerciali o tecnici non resi pubblici, di cui viene a conoscenza in esecuzione del rapporto contrattuale. Qualsiasi informazione relativa al presente rapporto contrattuale potrà essere divulgata a terzi esclusivamente previa autorizzazione per iscritto del Cliente. Ogni subfornitore autorizzato dal Cliente dovrà essere soggetto ai medesimi obblighi. Se il Fornitore viene a conoscenza e/o scopre che le informazioni che devono essere tenute segrete sono state messe a disposizione di terzi non autorizzati o che un documento che deve essere tenuto segreto è andato perso, deve informarne immediatamente il Cliente. L'obbligo di segretezza vale anche dopo lo scioglimento del contratto. Esso si estingue solo se e nella misura in cui le informazioni contenute nei documenti consegnati siano diventate di dominio pubblico.

1.6 Il Fornitore non è autorizzato a subappaltare o subaffidare a terzi l'ordine o parti essenziali dello stesso senza la preventiva approvazione scritta del Cliente.

1.7 Il Cliente si riserva la facoltà di richiedere modifiche all'oggetto dell'ordine anche dopo la accettazione dell'ordine, nella misura in cui ciò sia accettabile per il Fornitore. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le Parti, il Cliente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

2. Prezzi, spedizione, imballaggio

2.1 I prezzi concordati così come risultanti dall'ordine, sono prezzi fissi ed invariabili ed escludono qualsiasi tipo di richiesta supplementare. Tutti i prezzi si intendono DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2020) per la destinazione indicata nell'ordine di acquisto, imballaggio compreso. Se i prezzi non sono indicati nell'ordine, si applicheranno i prezzi di listino del Fornitore validi al momento dell'ordine.

2.2 Non si effettuano pagamenti per visite, ispezioni e/o audit presso i siti del Fornitore, consegna campioni o preparazione di offerte, progetti, ecc.

2.3 Tutte le consegne devono essere notificate al Cliente immediatamente dopo la spedizione mediante un avviso di spedizione che indichi esattamente il tipo, la quantità e il peso. Gli avvisi di spedizione, le bolle di accompagnamento, le fatture e tutta la corrispondenza devono riportare il numero d'ordine e/o le indicazioni del Cliente.

2.4 Le disposizioni relative al trasporto di materiali pericolosi devono essere rispettate; in particolare, le merci pericolose devono essere contrassegnate come tali.

2.5 Le consegne anticipate, in eccesso e/o inferiori al contenuto dell'ordine necessitano dell'approvazione preventiva ed esplicita del Cliente. In caso di consegne parziali concordate deve essere indicato il saldo residuo.

2.6 Il Fornitore si assume la responsabilità di consegnare la merce nel luogo indicato dal Cliente.

2.7 L'obbligo del Fornitore di recuperare l'imballaggio è regolato dalle disposizioni di legge. Gli imballaggi superflui devono essere evitati. Possono essere utilizzati solo materiali d'imballaggio ecologici. Se l'imballaggio viene fatturato separatamente, il Cliente ha il diritto di restituire senza oneri a proprio carico al Fornitore gli imballaggi che si trovano in buono stato. Il Fornitore, in

tal caso, garantisce il rimborso in favore del Cliente di una somma pari ai 2/3 del valore indicato in fattura.

3. Documentazione, dispositivi di sicurezza, diritti di proprietà industriale

3.1 Le istruzioni per lo stoccaggio, il montaggio, l'uso ed i dispositivi di sicurezza necessari vengono forniti gratuitamente. Ciò vale anche per i documenti necessari per la manutenzione e la riparazione del bene oggetto della fornitura.

3.2 Il Fornitore – qualora richiesto dal Cliente – dovrà fornire gratuitamente e senza ritardo tutti i documenti di origine del bene unitamente a tutti i dati necessari ed alle dichiarazioni richieste specificamente sottoscritte.

3.3 I documenti tecnici, in particolare i disegni, le maschere e le attrezzature, gli utensili, i modelli, ecc. che il Cliente ha consegnato al Fornitore per l'esecuzione e/o la gestione dell'ordine, e/o che siano conformi alle istruzioni del Cliente e/o per il quali il Cliente abbia pagato, rimangono di proprietà del Cliente. Il Fornitore può utilizzarli solo per gli scopi concordati contrattualmente e possono essere resi accessibili a terzi solo previa approvazione scritta del Cliente. Dopo l'esecuzione dell'ordine il Fornitore si impegna e garantisce la immediata restituzione al Cliente senza eccezioni.

3.4 Il Fornitore garantisce che tutte le forniture sono esenti da diritti di proprietà di terzi e che in particolare, che alcun diritto di proprietà industriale, licenze e/o diritti d'autore o altri diritti di brevetto di terzi sia violato in esecuzione del contratto.

3.5 Il Fornitore manleva il Cliente ed ogni avente causa da tutte le pretese di terzi derivanti da eventuali violazioni dei diritti di proprietà industriale e sosterrà tutti i costi che ricadranno sul Cliente in questo contesto.

3.6 Il Cliente ha il diritto di ottenere dal legittimo proprietario, a spese del Fornitore, l'autorizzazione all'uso legittimo dei beni consegnati.

3.7 Il Fornitore non ha il diritto di utilizzare il nome commerciale, i loghi o i marchi del Cliente a vantaggio proprio o di terzi senza il previo consenso scritto del Cliente. Il Fornitore non può utilizzarli né singolarmente né in combinazione con il proprio nome commerciale, marchio o logo. Se il Cliente concede l'autorizzazione, il Fornitore deve attenersi rigorosamente alle istruzioni del Cliente per quanto riguarda le dimensioni, la posizione e il layout del nome commerciale, dei marchi o dei loghi.

3.8 Per ogni violazione delle regole in materia di uso del marchio contenute nel Contratto l'Organizzazione dovrà corrispondere una penale di Euro 500.000,00, salvo il risarcimento dei maggiori danni

4. Date, penali, recesso, prestazione sostitutiva

4.1 Le date e i periodi di consegna concordati sono vincolanti, tassative e devono intendersi come termini essenziali. Per il rispetto di tali termini è determinante il ricevimento della fornitura o la prestazione dei servizi privi di difetti nel luogo di consegna indicato dal Cliente ovvero l'accettazione espressa da parte del Cliente.

4.2 Se il Fornitore non rispetta una data o un periodo contrattuale sarà addebitata una penale. L'importo della penale sarà pari allo 0,2 % del valore netto dell'ordine per ogni giorno di calendario di ritardo, ma non superiore al 5 % del valore netto dell'ordine: le penali sono cumulabili. Il Cliente si riserva il diritto di richiedere ulteriori danni, nel caso in cui la penale sia utilizzata per compensare eventuali danni risultanti dal ritardo. Se all'accettazione dei beni e dei servizi, il Cliente non si è riservato il diritto di reclamare una penale contrattuale, tale penale può essere reclamata fino all'esecuzione del pagamento finale.

4.3 Nonostante quanto sopra, in caso di inadempienza da parte del Fornitore, i diritti del Cliente saranno regolati dalle disposizioni di legge. L'accettazione di una consegna in ritardo o di lavori e servizi in ritardo non comporta la rinuncia alle pretese di risarcimento. In caso di inadempimento del Fornitore il Cliente avrà inoltre la facoltà di procedere con esecuzione in danno del Fornitore selezionando un terzo per la corretta prosecuzione della prestazione.

4.4 Il Fornitore dovrà notificare immediatamente i ritardi riscontrabili nelle consegne. Può far valere il mancato rispetto di un termine che non sia di sua competenza solo in caso di giustificato motivo tempestivamente comunicato al Cliente. Il Fornitore potrà far valere il mancato invio da parte del Cliente dei documenti necessari all'esecuzione della propria prestazione solo previo sollecito scritto entro il termine ragionevole indicato nel medesimo.

4.5 Il Cliente si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora in ragione

Condizioni generali di acquisto per consegne di beni e servizi di terze parti alle aziende del gruppo TÜV SÜD



del ritardo la consegna o l'esecuzione dei lavori e dei servizi perdano la propria utilità.

5. Garanzia, diritti di responsabilità per vizi, danni, termini per la denuncia dei vizi, periodo di garanzia, sospensione, nuovo inizio

5.1 Il Fornitore garantisce che tutte le forniture sono conformi alle specifiche concordate, e in particolare ai più recenti standard tecnici riconosciuti, alle disposizioni di legge nazionali e internazionali in vigore, comprese le norme e i regolamenti delle autorità, delle associazioni di categoria e delle associazioni professionali.

5.2 Il Fornitore si impegna, nella misura in cui ciò sia economicamente e tecnicamente possibile, ad utilizzare prodotti e processi ecologici per le sue forniture e anche per le forniture o prestazioni accessorie di terzi. Su richiesta del Cliente, il Fornitore dovrà emettere gratuitamente un certificato di ispezione per i prodotti consegnati.

5.3 Il Cliente – in deroga alle previsioni di cui all'art. 1495 codice civile - è tenuto a segnalare tempestivamente in forma scritta i vizi apparenti della fornitura/servizio/lavoro entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della fornitura/accettazione da parte del Cliente. In caso di difetti occulti e/o non evidenti, si richiamano le previsioni di cui all'art. 1495 codice civile e seguenti.

5.4 In seguito alla richiesta del Cliente, il Fornitore dovrà senza ritardo e gratuitamente, includendo tutte le spese accessorie, porre rimedio ai difetti della fornitura/servizio o lavori e servizi che sono oggetto di reclamo durante il periodo di garanzia; tali difetti comprendono anche la mancanza delle qualità garantite. Il Cliente è libero di scegliere il tipo di rimedio, ad esempio la riparazione, la sostituzione delle parti difettose o una fornitura sostitutiva. Il Fornitore si assume in particolare tutte le spese relative all'individuazione del difetto e al suo rimedio, nella misura in cui queste siano a carico del Cliente, in particolare i costi di ispezione, i costi di smontaggio e montaggio, le spese di trasporto e i costi della manodopera e dei materiali. Ciò vale anche nella misura in cui le spese aumentino perché l'oggetto della fornitura è stato portato in un luogo diverso dal luogo di adempimento. Se necessario, il Fornitore dovrà garantire ed eseguire le riparazioni o nuove forniture anche nell'ambito di operazioni su più turni o durante gli straordinari o i giorni festivi, a condizione che ciò sia necessario per motivi operativi essenziali del Cliente. Dopo la seconda scadenza infruttuosa di un termine ragionevole fissato dal Cliente per la riparazione o una consegna sostitutiva, il Cliente ha il diritto di invocare a sua insindacabile scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Se l'inadempimento o la prestazione viziata sono limitati a una parte definita della prestazione, il Cliente ha la facoltà di recedere parzialmente dal rapporto contrattuale mantenendo la validità del contratto per la parte verso cui manifesta interesse.

5.5 Resta salvo il diritto del Cliente di procedere alla esecuzione in danno in favore di un terzo con totale accollo di oneri e spese in capo al Fornitore sia in caso di mancato rispetto del termine assegnato sia in caso di mancate riparazioni nei termini comunicati.

5.6 Se non diversamente concordato esplicitamente, si applicano i periodi di garanzia previsti dalla legge. Qualunque periodo dovrà cominciare al momento della consegna dell'oggetto della fornitura al Cliente o a un terzo designato dal Cliente nel luogo per il ricevimento o di utilizzo stabilito dal Cliente. Per quanto riguarda le installazioni, i macchinari e gli impianti, il periodo di garanzia decorrerà partire dalla data di ispezione riferita nella dichiarazione di accettazione scritta dal Cliente. Se l'accettazione è ritardata per motivi non imputabili al Fornitore, il periodo di garanzia dovrà decorrere dalla messa a disposizione della fornitura per l'ispezione.

Qualora durante il periodo in cui il difetto viene esaminato e/o eliminato il bene non sia utilizzabile dal Cliente per l'uso convenuto, il periodo di garanzia in vigore dovrà essere esteso per un tempo pari al periodo di interruzione dell'utilizzo. In caso di riparazione o sostituzione di forniture o parti di esse, il periodo di garanzia inizia nuovamente dopo il trasferimento del rischio.

6. Garanzia della qualità, responsabilità del prodotto

6.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti e/o Servizi possiedono tutti i requisiti qualitativi indicati nell'Ordine, che vengono eseguiti conformemente alle specifiche tecniche e agli standard di prestazione definiti dal Cliente.

6.2 Il Fornitore dovrà eseguire controlli di qualità adeguati al tipo e allo scopo ed in accordo allo stato dell'arte, e se richiesto fornirne prova al Cliente. Il Fornitore dovrà concludere un adeguato accordo di garanzia della qualità con

il Cliente, nel caso quest'ultimo lo ritenga necessario.

6.3 Le ispezioni in azienda effettuate dal Fornitore dovranno verificare che le consegne siano conformi alle specifiche tecniche del Cliente. Il Fornitore si impegna a registrare tutte le ispezioni e le prove effettuate e ad archiviare per dieci anni tutti i risultati delle prove, delle misurazioni e dei controlli. Il Cliente può prendere visione di questi documenti in qualsiasi momento e farne delle copie.

6.4 Il Fornitore si impegna a garantire piena disponibilità e piena collaborazione in occasione di audit e/o ispezioni effettuate dal Cliente o da una parte terza incaricata dal Cliente. Tali audit e/o ispezioni potranno riguardare i locali, le infrastrutture, le linee di produzione, i sistemi di gestione, i sistemi di sicurezza adottati dal Fornitore o qualsiasi altro aspetto legato alla specifica fornitura di Prodotti o Servizi, senza limitazione alcuna. In occasione di tali audit e/o ispezioni il Cliente garantisce piena applicazione dei criteri di riservatezza e di rispetto della privacy in accordo al GDPR.

6.5 Se non diversamente concordato, il Fornitore deve contrassegnare gli oggetti della fornitura in modo tale che siano permanentemente riconoscibili come suoi prodotti.

6.6 In caso di rivendicazioni subite dal Cliente, per violazione delle norme di sicurezza o violazioni di leggi italiane o internazionali in materia di responsabilità per danno da prodotti, a causa di un difetto del prodotto da attribuire al Fornitore, il Cliente avrà diritto di richiedere ogni risarcimento del danno, somma e manleva al Fornitore per qualsivoglia azione subita e/o richiesta avanzata da terzi, ivi incluse le autorità pubbliche. Questo danno comprende anche il rimborso di tutti i costi di un'azione di richiamo precauzionale. Nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole, il Cliente dovrà informare il Fornitore dei contenuti e delle misure di richiamo e dovrà concedere al Fornitore la possibilità di esprimersi in merito a tali misure.

6.7 Il Cliente prima di avviare procedure di ritiro o richiamo di prodotti dovute, in tutto o in parte, ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, salvo particolari urgenze, ne darà comunicazione al Fornitore, specificando oggetto e portata del richiamo; il Fornitore potrà esprimere un parere su tale azione e concordare con l'Acquirente la modalità di gestione dell'azione di ritiro. Il Fornitore è obbligato a sostenere tutti i costi della procedura preventiva di richiamo (recall) quando questa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore.

6.8 Inoltre, il Fornitore è tenuto a stipulare un'adeguata assicurazione contro tutti i rischi derivanti dalla responsabilità del prodotto, compreso il rischio di richiamo e, su richiesta del Cliente, a sottoporli la polizza assicurativa per la verifica.

7. Requisiti aggiuntivi per i fornitori qualificati settore aeronautico

7.1 Il Fornitore deve dichiarare i requisiti speciali, elementi critici, o caratteristiche chiave per permettere il rispetto dei requisiti normativi richiamati sull'ordine;

7.2 Il Fornitore deve informare l'organizzazione di modifiche ai processi, prodotti o servizi, comprese le modifiche dei loro fornitori esterni o la località di produzione, e ottenere l'approvazione dell'organizzazione;

7.3 Il Fornitore deve garantire che i fornitori esterni rispettino i requisiti applicabili, compresi i requisiti dei clienti;

7.4 Il Fornitore deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire l'acquisto e l'utilizzo di prodotti contraffatti, o non approvati dal produttore originario, e trasferire tale requisito ai suoi fornitori diretti e subfornitori.

7.5 Il Fornitore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione necessaria che renda evidente la tracciabilità del prodotto fornito.

8. Fatturazione, pagamento, certificati, diritti di ritenzione, divieto di cessione, compensazione, insolvenza del Fornitore

8.1 Il prezzo sarà fatturato dopo la completa evasione dell'Ordine a soddisfazione del Cliente. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia legato a fasi di esecuzione, il saldo della relativa fattura sarà subordinato al completamento della fase.

8.2 Le fatture dovranno contenere il numero d'Ordine del Cliente, la descrizione della Fornitura e il termine di pagamento concordato e dovranno essere regolarmente trasmesse al Cliente in duplice copia. Le fatture non conformi potranno essere respinte dal Cliente e i termini di pagamento decorreranno dal momento del ricevimento della fattura avente i requisiti di cui sopra.

Condizioni generali di acquisto per consegne di beni e servizi di terze parti alle aziende del gruppo TÜV SÜD



8.3 I pagamenti saranno effettuati in conformità alle condizioni e termini di pagamento espressamente indicati nell'ordine.

8.4 Laddove vi sia stato lo svolgimento di prove, i relativi certificati e/o documenti formano parte sostanziale della Fornitura e dovranno essere inoltrati al Cliente insieme alle fatture e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento da parte del Cliente delle fatture. In tale ultimo caso, il termine di pagamento decorrerà dal ricevimento dei certificati e/o documenti.

8.5 Il Cliente ha il diritto di esercitare i suoi diritti legali di trattenere il pagamento in caso di consegne o prestazioni incomplete o difettose dei lavori e dei servizi.

8.6 Il Fornitore non può cedere o far riscuotere da terzi i propri crediti nei confronti del Cliente senza l'approvazione del Cliente. Se il Fornitore cede i suoi crediti a terzi o li fa riscuotere da terzi, nonostante ciò, il Cliente ha la possibilità di pagare il Fornitore o il terzo con effetto liberatorio.

8.7 Nel caso in cui il Fornitore sospenda i pagamenti e/o sia eccessivamente indebitato o nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio del Fornitore, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto. Se il Cliente non recede dal contratto, è autorizzato a trattenere un importo pari ad almeno il 5 % dell'importo netto dell'ordine a titolo di garanzia per gli obblighi contrattuali fino alla scadenza del periodo di garanzia.

9. Forza maggiore

9.1 Nel caso in cui una delle parti non sia in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell'altra parte in tutto o in parte o non in modo tempestivo a causa di un evento insolito e imprevedibile al di fuori del controllo di tale parte (evento di forza maggiore), gli obblighi imputabili alla parte saranno sospesi per tutto il tempo in cui l'evento di forza maggiore e le sue conseguenze persistono. Le pretese dell'altra parte, in particolare le richieste di risarcimento danni, non sorgono a questo riguardo. La parte che invoca la forza maggiore è tuttavia tenuta ad informare immediatamente l'altra parte in forma scritta dell'evento, degli obblighi di prestazione sospesi e della durata prevista della sospensione degli obblighi di prestazione. Se l'evento di forza maggiore dura più di tre mesi dalla prima informazione all'altra parte, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal contratto. Il diritto di recesso è sostituito da un diritto di risoluzione per gli obblighi continuativi. La sospensione di un obbligo di pagamento - tranne nei casi previsti dalla legge non può essere basata sulla forza maggiore pertanto trova applicazione la previsione di cui all'art.1221. Codice civile (Effetti della mora sul rischio).

10. Clausole di compliance Gruppo TÜV SÜD

10.1 Il Fornitore si impegna a rispettare il codice di condotta dei fornitori di TÜV SÜD e ad adottare tutte le misure necessarie affinché gli obblighi in esso contenuti vengano rispettati sia all'interno della sua azienda che nella sua catena di fornitura. Il Codice di condotta è disponibile online all'indirizzo <https://www.tuvsud.com/en/tuev-sued-sourcing>.

10.2 Il Cliente si riserva il diritto di modificare il Codice di condotta previa notifica di 6 settimane al Fornitore delle modifiche apportate.

10.3 Il Fornitore conferma al Cliente che né lui né alcuno dei suoi dipendenti hanno commesso alcun atto in relazione al presente contratto che possa costituire corruzione, né il Fornitore o i suoi dipendenti dovranno commettere tali atti in futuro. Il Fornitore dichiara al Cliente che si asterrà da tutte le attività che potrebbero costituire un atto criminale di frode, violazione fraudolenta della fiducia, reato secondo il diritto fallimentare, reato secondo il diritto della concorrenza sleale, concessione di un indebito vantaggio o corruzione. Al fine di prevenire le suddette violazioni, il Fornitore dovrà attuare misure necessarie a scongiurare tali accadimenti.

10.4 Nel caso in cui il Fornitore o i suoi dipendenti abbiano stipulato un accordo che rappresenta un'inammissibile restrizione della concorrenza in relazione all'assegnazione di un ordine, il Fornitore sarà tenuto a versare al Cliente il 10% del rispettivo valore netto dell'ordine a titolo di risarcimento danni. Resta salva la possibilità per entrambe le parti di provare un maggiore o minore danno. Questo obbligo di pagamento sussiste anche se il contratto è stato risolto o adempiuto. Restano impregiudicati ulteriori diritti contrattuali o legali.

10.5 Il Fornitore dichiara e garantisce al cliente che tutti i consensi e le autorizzazioni necessarie sono stati ottenuti prima della fornitura dei servizi al cliente.

10.6 In caso di violazione delle disposizioni della presente clausola imputabile

al Fornitore, il Cliente ha il diritto di interrompere con effetto immediato e senza preavviso tutte le trattative con il Fornitore e di risolvere per giusta causa tutti i rapporti contrattuali in essere con il Fornitore. In caso di rivendicazioni da parte di terzi nei confronti del Cliente a causa di una violazione del presente articolo, il Fornitore è tenuto a indennizzare e manlevare il Cliente da tutte le rivendicazioni, oltre il risarcimento di ogni danno derivante o altrimenti connesso.

11. Controllo delle esportazioni ed embarghi

11.1 In relazione all'esecuzione del contratto, il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le restrizioni applicabili e pertinenti dovute alle norme sul controllo delle esportazioni e sulla normativa sugli embarghi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America e/o di altri Paesi (di seguito "restrizioni sul controllo delle esportazioni e sugli embarghi").

11.2 Il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro e non oltre una settimana dalla stipula dell'accordo e senza indugio, tutte le informazioni e i dati necessari al fine di osservare le restrizioni in materia di controllo delle esportazioni e di embargo in caso di importazione, esportazione, riesportazione e/o trasferimento della merce fornita o dei servizi prestati. In particolare, in caso di consegna di merci, il Fornitore dovrà offrire tutti i dati relativi alle merci che possano essere rilevanti in materia di controllo delle esportazioni e di embargo.

12. Separabilità

12.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che sia il più possibile rispondente all'interesse perseguito.

13. Luogo di adempimento

13.1 Se non diversamente concordato, il luogo di adempimento per l'obbligo di consegna è il luogo di consegna indicato dal Cliente e la sede del Cliente per tutti gli altri obblighi di entrambe le parti.

13.2

14. Lingua del contratto

14.1 La lingua del contratto è l'italiano. Nel caso in cui le parti contraenti utilizzino anche un'altra lingua, prevale la formulazione italiana.

15. Tracciabilità e disposizioni antimafia

15.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato rispetto di tali obblighi determinerà il diritto del Cliente di risolvere di diritto il contratto.

15.2 Il Fornitore prende atto che l'efficacia dell'Ordine è subordinata al rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo della sua durata e si impegna a fornire la documentazione necessaria al rilascio delle certificazioni prefettizie ai sensi della vigente normativa antimafia. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle suddette disposizioni il contratto si intenderà risolto ipso iure, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni

16. Obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale

16.1 Il fornitore si impegna ad applicare, per la produzione dei beni e la erogazione dei servizi, le normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa applicabile.

16.2 Il fornitore si impegna ad applicare, per la produzione dei beni e la erogazione dei servizi, le normative in materia di tutela dell'ambiente previste dalla normativa applicabile.

17. Legge applicabile e Foro competente

17.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. È esclusa l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni, regolamenti o norme di diritto internazionale privato relative alla legge applicabile alla compravendita internazionale di beni mobili e/o servizi. Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto e delle presenti condizioni generali, sarà di esclusiva competenza del foro di Milano, anche se il contratto è perfezionato o eseguibile altrove